

Giurisprudenza

La disciplina Europea in materia di protezione fitosanitaria delle piante

di Alessandro Santin

La BTSF ACADEMY (Better Training for Safer Food) è un'iniziativa di formazione della Commissione Europea per migliorare la conoscenza e l'attuazione delle norme UE in materia di sicurezza alimentare e One Health. L'attività che verrà descritta in questo articolo è inerente la disciplina Europea in materia di protezione fitosanitaria definita con il Regolamento UE 2016/2031.

La BTSF ACADEMY ha organizzato dall'anno 2019 una formazione specifica destinata alle Autorità Competenti degli Stati Membri e per mantenere aggiornato il personale che si occupa dei relativi controlli ufficiali anche per gli aspetti di sicurezza fitosanitaria.

Le metodologie e le strategie di sicurezza e protezione delle piante, sono estremamente importanti per la produzione vegetale, l'approvvigionamento di materie prime, la sicurezza alimentare, il patrimonio forestale, gli ecosistemi naturali e agricoli e la biodiversità.

Come riportato in diverse testate giornalistiche e di divulgazione scientifica è noto che la salute delle piante è tuttavia minacciata da specie dannose, per le piante stesse e per i loro prodotti vegetali, i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione europea sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici.

Come indicato nel Documento del Ministero delle Politiche Agricole e forestali¹ la comparsa di nuove malattie e di parassiti dei vegetali può avere conseguenze nefaste sulla nostra qualità di vita e sulla nostra economia.

Gli organismi nocivi possono minacciare le basi vitali delle imprese agricole e ortoflorovivaistiche e avere ripercussioni negative sulla qualità e i prezzi delle nostre derrate alimentari nonché sullo stato dei nostri ecosistemi boschivi e forestali. Organismi nocivi devastanti per i vegetali possono comparire nelle forme più disparate come batteri, funghi, virus, nematodi o insetti.

Negli ultimi anni il numero di specie nocive arrivate sul territorio italiano ed europeo è aumentato. Il batterio *Xylella fastidiosa* ha causato gravissimi danni economici, sociali e ambientali in Puglia, causando effetti nocivi in tutto il comparto vivaistico nazionale. Gravi ripercussioni economiche, sociali ed ecologiche sono causate anche dalla Cimice asiatica nel nord est Italia, così come dal tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) che sta invadendo i boschi dalla Lombardia al Lazio. Mentre il coleottero giapponese (*Popillia japonica*) o il nematode *Meloidogynegraminicola*, stanno causando serie preoccupazioni ai maiscoltori e risicoltori.

Anche il settore sementiero deve affrontare nuove problematiche connesse al batterio *Candidatus liberibacter solanacearum* (settore orticolo) e a *Pantoea stewartii* (comparto maidicolo). Tutto ciò per un totale di oltre 20 emergenze fitosanitarie in atto sul territorio nazionale. È pertanto importante adottare tempestivamente misure efficaci per contrastare tali organismi ed evitare che altri giungano all'interno del Paese.

Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore la nuova normativa fitosanitaria a livello europeo (Regolamento UE 2031/2016). La disciplina europea, pur mantenuto l'architettura di base preesistente, intende rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi. Introduce nuovi obblighi e responsabilità per gli operatori professionali, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali e modifica le procedure di sorveglianza del territorio.²

Perché un nuovo regime fitosanitario?

Globalizzazione e cambiamenti climatici hanno incrementato il rischio di introduzione di nuovi organismi nocivi per la salute delle piante. Negli ultimi anni il numero di specie aliene arrivate sul territorio italiano ed europeo è aumentato ed il danno economico e sociale provocato è rilevante.

Il sistema fitosanitario europeo si basa su un approccio di sistema "aperto", dove, nel rispetto della libera circolazione delle merci, tutto può essere importato ad eccezione di ciò che è vietato. Pertanto, l'unico modo per frenare l'ingresso di nuovi organismi dannosi **non** si basa su una chiusura delle frontiere, impedendo l'ingresso di qualsiasi vegetale, ma su una **sorveglianza fitosanitaria rafforzata**.

Per tale motivo l'Unione Europea ha ritenuto necessario adottare misure efficaci per contrastare la diffusione di tali organismi ed evitare che altri giungano all'interno del Paese e ha proceduto alla sostituzione della Dir 2000/29/CE con la nuova regolamentazione entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

Nella stessa data è entrato in vigore anche il regolamento (UE) 2017/625/UE che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante. Tale regolamento prevede che gli operatori professionali siano soggetti a regolari controlli da parte dei Servizi fitosanitari, la cui frequenza può cambiare qualora l'operatore si doti di un Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Nuova classificazione degli organismi nocivi.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 prevede quattro categorie principali, al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:

- 1.** Organismi da quarantena (QP): organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione.
- 2.** Organismi da quarantena rilevanti per la UE: organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l'Unione europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all'interno della UE.

Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali organismi

3. Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione di indagini di sorveglianza, l'elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e Laboratori). L'elenco degli Organismi nocivi prioritari è stato pubblicato con il Regolamento delegato (UE) 2019/1702.
4. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP): sono ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea.

Maggiori responsabilità dell'operatore professionale.

Gli operatori professionali autorizzati all'emissione di un passaporto delle piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio operato.

Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi regolamentati dalla nuova legislazione.

In futuro, la frequenza dei controlli ufficiali ad un operatore professionale autorizzato dipenderà anche dalle modalità con cui attua le misure di prevenzione.

Sospetta presenza di un Organismo nocivo.

Quando vi sia anche il solo sospetto della presenza di un Organismo nocivo da quarantena rilevante per il territorio dell'Unione europea, un operatore professionale ha l'obbligo di informare subito il Servizio fitosanitario competente e adottare tutte le misure precauzionali per impedirne la diffusione.

Sistemi di tracciabilità.

Ogni operatore professionale, che acquista o vende piante e prodotti delle piante, deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l'acquirente di ogni unità movimentata.

La tracciabilità deve essere mantenuta anche per lo spostamento di piante all'interno e tra i propri siti di produzione.

Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione.

Il passaporto, che rappresenta la condizione imprescindibile per la libera circolazione delle merci nella UE, si presenterà sotto forma di etichetta apposta sull'unità di vendita (lotto), con un formato semplificato e armonizzato in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Condizioni per l'importazione da Paesi terzi e controlli frontaliери rafforzati.

L'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Paesi terzi è consentita unicamente se tale materiale è accompagnato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per la circolazione sul territorio dell'Unione Europea e, se del caso, per l'introduzione e spostamento nelle zone protette delle piante e dei materiali elencati nell'Allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Il passaporto deve essere leggibile e le informazioni in esso riportate devono essere inalterabili e durature.

Il passaporto deve essere emesso dall'operatore professionale ogni volta che le piante e i prodotti vegetali vengono spostate nel territorio dell'Unione Europea.

L'operatore professionale autorizzato appone il passaporto sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione.

Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è

apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore. L'operatore professionale in quanto autorizzato all'emissione del passaporto **ha degli obblighi** che riguardano:

- ▶ Sottoporre le piante e i prodotti vegetali a controlli scrupolosi (**autocontrolli**) almeno visivi, effettuati nei momenti opportuni, tenendo conto dei rischi fitosanitari. Tali controlli devono riguardare anche il materiale da imballaggio che verrà utilizzato per commercializzare le piante.
- ▶ Individuare e monitorare i **punti critici** del processo produttivo e i processi di movimentazione delle piante che sono fondamentali per la conformità ai requisiti fitosanitari.
- ▶ Istituire una procedura di registrazione dei dati dei passaporti che garantisce sia una **tracciabilità esterna** (riguardante i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita), sia una **tracciabilità interna** (relativa agli spostamenti di piante all'interno e tra i propri siti di produzione).

Chi deve registrarsi al RUOP

Devono essere registrate le categorie di seguito specificate:

- ▶ Operatori Professionali (OP) che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- ▶ OP autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
- ▶ OP che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, riesportazione e pre-esportazione;

Chi è esonerato dalla registrazione al RUOP

Sono invece esclusi dalla registrazione al RUOP:

1. Gli OP che forniscono **esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali** piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali **situati nella regione ove ha sede l'OP**;
2. Quelli che forniscono **esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali** piccoli quantitativi di sementi (fatta eccezione per le sementi che devono circolare con il passaporto delle piante);
3. Gli operatori la cui attività si limita **esclusivamente al trasporto** di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, compresi gli oggetti di ogni tipo con l'utilizzo di materiale da imballaggio in legno per conto di un altro operatore professionale.

.Fonti

1. Ministero politiche agricole e forestali
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14791>
2. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/autorizzazioni-alla-produzione-commercializzazione>